

EPTA S.p.A.
Sede legale
Via Mecenate, 86
20138 Milano - Italy

T. +39 02 55403211
F. +39 02 55401023
info@eptarefrigeration.com
www.eptarefrigeration.com

Iscrizione Registro Imprese Milano
Cod.Fisc. e P.Iva n. 04160730968
Cap. Soc. Euro 68.998.000 i.v.
Iscritta al REA di Milano n. 1730229



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Approvazione CDA del 20 novembre 2008

Modifiche CDA del 26 luglio 2012

Modifiche CDA del 24 febbraio 2015

Modifiche CDA del 31 maggio 2016

Modifiche CDA del 26 luglio 2018



PREMESSA	4
A. <u>PARTE PRIMA – GENERALE</u>	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2. I REATI E LE SANZIONI	6
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	13
3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	13
3.2 LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA	13
3.3 PUNTI FONDAMENTALI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO	15
3.4 APPROVAZIONE DEL MODELLO	15
4. WHISTLEBLOWING	16
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
5.1 IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO	17
5.2 FUNZIONI E POTERI	17
B. <u>PARTE SECONDA – SPECIALE</u>	18
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA EPTA S.P.A.	18
1.1 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI EPTA S.P.A.	18
1.2 L'APPROCCIO METODOLOGICO	19
1.3 STRUTTURA DEL MODELLO ADOTTATO	19
1.4 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	20
2. LE TIPOLOGIE DI REATI RILEVANTI	20
3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO	21
3.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO, SEPARAZIONE DEI RUOLI, SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI	21
3.2 PROCEDURE OPERATIVE	22
3.3 ESECUZIONE DI ULTERIORI CONTROLLI	22
3.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	22
3.5 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	23
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI EPTA S.P.A.	23
4.1 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI VIGILANZA	24
4.3 FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.4 RAPPORTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	26
4.5 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO	26
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO	26
5.1 LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	26
5.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	27
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	28
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	28
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI	29

6.	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	30
6.1	DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	30
6.2	COMUNICAZIONE	30
6.3	FORMAZIONE	30
7.	MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEI PROVENTI DERIVANTI D'ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	31
C.	<u>PARTE TERZA - I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI OPERATIVI</u>	31
SEZ. 1	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (art. 24 D.Lgs. 231/2001)	32
SEZ. 2	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)	36
SEZ. 3	DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)	41
SEZ. 4	CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	43
SEZ. 5	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001)	47
SEZ. 6	REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)	49
SEZ. 7	REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)	58
SEZ. 8	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	61
SEZ. 9	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)	70
SEZ. 10	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)	73
SEZ. 11	REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)	74
SEZ. 12	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-diudecies D.Lgs. 231/2001)	81

PREMESSA

Il presente documento si compone di tre parti:

- I. una prima parte di carattere generale sull'analisi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ("**D.Lgs. 231**" o "**Decreto**"), emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001;
- II. una seconda parte di carattere speciale sull'applicazione del disposto normativo a EPTA SpA (in seguito anche "**EPTA**", "**Società**" o "**Azienda**");
- III. una terza parte contenente schede di analisi dei reati inerenti, delle attività sensibili e dei protocolli operativi previsti.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello di Organizzazione, gestione e Controllo (in seguito anche "**Modello**") si integrano con quelle del Codice Etico di Comportamento (in seguito anche "**Codice Etico**"), adottato da EPTA allo scopo di esprimere i principi di deontologia aziendale che essa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari, ovvero tutti coloro che partecipano all'organizzazione imprenditoriale di EPTA e, quindi, dei soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, delle controparti contrattuali e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con essa.

A. PARTE PRIMA – GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con il D.Lgs. 231/2001 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.Lgs. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridiche", disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Questo decreto:

- **si applica** agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, e sono soggette alla normativa in esame anche le società estere che operano in Italia;
- **non si applica** allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; numerose sentenze hanno confermato l'esclusione delle ditte individuali dall'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Tali reati, tassativamente indicati, vengono perseguiti se posti in essere a vantaggio dell'ente da:

- Apicali, ossia persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Per i reati commessi da soggetti con funzioni dirigenziali, la normativa prevede una presunzione di responsabilità a carico dell'ente. È posto a carico dell'ente l'onere di dimostrare l'assenza della propria responsabilità derivante dalla colpa di organizzazione.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, **l'ente non è responsabile se dimostra che:**

- ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso;
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto che ha commesso il fatto.

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231, la suddetta responsabilità si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero – nei casi ed alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale - sempre che:

- ciò avvenga nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'Ente abbia in Italia la sua principale sede;
- per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi;
- vi sia richiesta del Ministero di Giustizia.

La suddetta responsabilità sussiste, infine, anche nel caso di autore ignoto e nel caso di reato estinto per cause diverse dall'amnistia (cosiddetta autonomia della responsabilità dell'Ente).

2. I REATI E LE SANZIONI

L'ente può essere chiamato a rispondere solamente dei reati indicati negli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001. L'elenco di tali reati è soggetto a continue variazioni e ampliamenti.

Il D.Lgs. 231 limita la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)

- Falsità riguardanti un documento informatico pubblico (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001)

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990 T.U. stupefacenti);

Reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art 25, D.Lgs. 231/2001)

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.c).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art 25-bis, D.Lgs. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016; art. 270 quinquies 1 c. c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c. c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976 art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2);
- Sanzioni (L. 422/1989 art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979 art. 5).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001)

Abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 TUF);
- Manipolazione di mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998 TUF);

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001)

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, L. 633/1941);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, L. 633/1941);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, L. 633/1941);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).

Dichiarazioni mendaci (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137, D.Lgs. 152/2006 TUA);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006 TUA);
- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/2006 TUA);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 152/2006 TUA);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. 152/2006 TUA);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006 TUA);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006 TUA);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, D.Lgs. 152/2006 TUA);
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1-3-bis, 6, L.150/1992);

Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (art. 8,9 D.Lgs. 202/2007). Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)

- occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo (delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 T.U. sull'immigrazione).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/2001)

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975)

Per un'analisi più approfondita dei singoli reati previsti dal D.Lgs. 231, si rimanda ai relativi articoli del codice penale, del codice civile e delle leggi speciali.

Accertata la responsabilità amministrativa della società, le sanzioni all'Ente per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231 sono riconducibili a:

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono applicate in tutti i casi in cui l'ente viene accertato responsabile ex D.Lgs. 231/2001.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.Lgs. 231 si fonda su un sistema di quote che l'art. 10 del D.Lgs. 231 stabilisce in misura non inferiore a cento né superiore a mille, e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258,00 euro a un massimo di circa 1549,00 euro.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il valore della quota è fissato sulla base delle condizioni economico-patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291,00 se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è particolarmente lieve.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque si è adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste nei precedenti punti, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

La riduzione della sanzione pecuniaria viene disposta in presenza di situazioni in cui l'ente non ha ricavato alcun vantaggio dalla commissione del reato contestato; lo stesso beneficio può essere chiesto nel caso in cui il vantaggio per l'ente è risultato minimo.

I benefici possono essere applicati anche in presenza di comportamenti "correttivi" adottati dall'ente successivamente alla contestazione del reato.

Il risarcimento del danno cagionato dal reato contestato ex D.Lgs. 231/2001 e l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello contestato costituiscono comportamenti "riparatori" tali da giustificare la riduzione della sanzione pecuniaria.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti (la reiterazione sussiste quando l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive si distinguono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In presenza di comportamenti "riparatori" possono essere disposte agevolazioni per l'ente a cui sono stati contestati i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'art. 17 di tale decreto stabilisce che: "Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in quel senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza può essere disposta dal Giudice quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. Tale sanzione mira infatti a recare un grave impatto sull'immagine aziendale

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del Giudice e a spese dell'Ente.

Confisca

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca indicata, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente (non vi è alcuna responsabilità per soci e/o associati) con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Per la disposizione della confisca, resta valido il "principio di irretroattività", ossia: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

Le sanzioni pecuniarie ed interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, sul presupposto di fondati e specifici elementi.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato e trovano applicazione le relative regole del codice civile.

Infine, nell'ambito di operazioni societarie straordinarie, la disciplina in oggetto prevede che in caso di:

- **Trasformazione**, l'Ente trasformato rimane responsabile per i fatti anteriori;
- **Fusione**, (sia nel caso di incorporazione sia nel caso di costituzione di nuovo Ente) l'Ente nuovo risponde per fatti anteriori con i seguenti limiti: le sanzioni interdittive sono limitate al settore di attività/struttura cui si riferisce l'illecito; è prevista comunque la possibilità per il nuovo Ente di sostituire le sanzioni interdittive con sanzioni pecuniarie;
- **Scissione**, si applica la stessa disciplina per il caso di fusione, con la particolarità che le sanzioni interdittive vengono comminate ai soli Enti a cui è rimasto o è stato attribuito il ramo di attività che ha dato luogo alla commissione del reato;
- **Cessione/conferimento d'azienda**, il cessionario risponde per fatti anteriori se ne era a conoscenza o comunque gli stessi risultavano dalle scritture contabili/bilanci; sono previsti il beneficio della preventiva escussione del cedente e la limitazione dell'obbligazione del cessionario alle sanzioni pecuniarie, nei limiti del valore dell'azienda ceduta.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AL FINE DI ESCLUDERE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La normativa in esame prevede notevoli benefici per l'Ente che, al verificarsi dei reati indicati nel citato decreto, ha adottato un sistema di organizzazione, gestione e controllo.

Gli enti dotati di organismi di controllo incaricati di verificare l'attuazione di un Modello organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 possono dimostrare l'esclusione della responsabilità dell'ente.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto Legislativo 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" o anche "**OdV**");
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che **l'Ente non risponde del reato** commesso nel suo interesse o a suo vantaggio nel caso in cui:

- a) dimostri di aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli "di controllo" nell'art. 7 del D.Lgs. 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) abbia inoltre istituito un idoneo organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 7 D.Lgs. 231), **l'Ente è responsabile se** la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema "perfetto", che elimini completamente la possibilità che un soggetto violi la legge penale.

3.2. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA

I modelli di organizzazione gestione e controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 201 del 26/06/2003, le associazioni rappresentative degli Enti comunicano al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale - Ufficio I - i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231; in assenza di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento acquista efficacia.

La prima Associazione di categoria che ha emanato "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" è stata Confindustria (7 marzo 2002).

Dopo alcune rivisitazioni, le Linee Guida elaborate da Confindustria sono state definitivamente approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e sono periodicamente aggiornate.

Le Linee Guida forniscono indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni.

I punti fondamentali di tali Linee Guida possono essere così brevemente riassunti:

1. individuazione delle aree di rischio, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001.
2. Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati. Il sistema delineato non può però ridursi ad un'attività una tantum, ma deve tradursi in un processo continuo, da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale. Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. **81/2008 per la salute e sicurezza sul lavoro**.

Tali Linee Guida sono periodicamente aggiornate. Dopo il 2008 Confindustria ha effettuato un nuovo aggiornamento a marzo 2014, i cui punti fondamentali sono:

1. Riconoscimento della responsabilità di enti che si sono avvantaggiati di illeciti commessi con il concorso di terze parti (fornitori, consulenti, intermediari, ecc.), identificando alcuni presidi di prevenzione come il ricorso esclusivo a fornitori iscritti nelle *White List* istituite presso le Prefetture;
2. Configurabilità di responsabilità nei gruppi ed eventuale responsabilità delle holding per reati commessi da società controllate, consigliando l'istituzione di meccanismi di raccordo tra le società del gruppo e relativi Organismi di Vigilanza;
3. Avvio di un Compliance Program per gruppi che operano all'estero, al fine di rispondere alle esigenze espresse da normative locali diverse tra loro ma analoghe al D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:

- codice etico con riferimento ai reati considerati;
- struttura organizzativa;
- formazione e addestramento;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione e coinvolgimento;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

I principi di controllo sono:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, in data 28 settembre 2001 sono state approvate le "Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)", linee guida successivamente aggiornate e modificate al fine di renderle conformi alla normativa vigente.

I punti fondamentali delle Linee Guida UNI-INAIL possono essere così brevemente riassunti:

1. definizione da parte dei vertici aziendali della politica per la salute e sicurezza sul lavoro;
2. pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla politica per la salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con il sistema generale di gestione aziendale adottato;
3. definizione dei compiti e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti ed attuati in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
4. documentazione e informativa a tutti i livelli aziendali (i) della politica aziendale adottata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, (ii) del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e (iii) delle funzioni e dei compiti delle persone investite di responsabilità nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;
5. coinvolgimento del personale sulle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro attraverso (i) la consultazione preventiva; (ii) riunioni periodiche che tengano conto delle tempistiche fissate dalla vigente legislazione;
6. decisione e attuazione da parte dell'azienda di attività di formazione e addestramento del personale, al fine di assicurare che ciascun lavoratore sia consapevole dei rischi esistenti in materia di salute e sicurezza;
7. promozione della circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda e incentivazione della cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti all'interno e all'esterno della società;
8. documentazione di tutte le attività svolte dalla società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, materiale che deve essere tenuto ed aggiornato al fine di mantenere il sistema efficiente ed efficace;
9. integrazione della tutela della salute e sicurezza nei processi aziendali;
10. previsione di una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della funzionalità dell'intero sistema.

3.3 PUNTI FONDAMENTALI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

I punti fondamentali per la definizione del Modello sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- definizione di un Codice Etico di Comportamento - in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231 - che preveda la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza;
- mappatura delle attività aziendali "sensibili", cioè di quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231;
- analisi delle procedure di controllo esistenti e delle modalità di gestione delle risorse finanziarie e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate - con riferimento alle attività aziendali sensibili - alla riduzione del rischio di commissione del reato;
- analisi e definizione delle responsabilità operative e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.4. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, è rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire il Modello mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti dello stesso quando esse incidano in maniera sostanziale sui contenuti dello stesso.

4. WHISTLEBLOWING

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato").

La Legge n. 179/2017, aggiungendo tre nuovi commi all'articolo 6 del Decreto 231, richiede che i Modelli Organizzativi adottati dalle società ai sensi del Decreto prevedano:

- adeguati canali informativi che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti in posizione apicale e a quelli a loro subordinati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello;
- almeno un canale alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 IDENTIFICAZIONE E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO

Come si è visto, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

5.2 FUNZIONI E POTERI

In base a quanto si ricava dal testo del D.Lgs. 231, le funzioni svolte dall'OdV possono essere così schematizzate:

1. vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
2. valutazione in merito all'adeguatezza del Modello, ossia alla sua reale capacità, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, di prevenire i comportamenti non voluti e la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti ovvero in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e del cambiamento delle previsioni normative;
5. presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale;
6. *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Principali requisiti dell'Organismo di Vigilanza:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi di tipo decisionale e deve avere solo rapporti di *staff* con il vertice operativo aziendale (organo amministrativo); occorre, pertanto, conferire a esso sia un autonomo potere di controllo – idoneo all'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello – sia un autonomo potere di iniziativa a garanzia dell'aggiornamento del Modello;
- professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili alla prevenzione della commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- continuità di azione: tale requisito impone la predisposizione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello e di cura della documentazione inerente all'attività svolta.